

Data	Data e protocollo sono riportati nei	Spett.li
Protocollo	Metadati	Ditte Contoterzi
Classificazione	7.80.30,1/2023A	Aziende conto proprio e conto terzi Ai CAA delegati ad operare

Oggetto: UMA. Acquisto di piante in piedi. Procedure per la corretta rendicontazione delle lavorazioni eseguite.

Nei recenti tavoli tecnici è emersa la problematica relativa alla concessione dell'agevolazione fiscale per i carburanti utilizzati per le lavorazioni eseguite in caso di acquisto di piante in piedi, cioè nel caso in cui, tipicamente, un'azienda agricola acquista presso altra azienda agricola una coltivazione prima della raccolta, formalizzando o meno il relativo contratto, e affida a un terzo (azienda che esegue lavorazioni conto terzi) la lavorazione di raccolta (es. raccolta e trinciatura del mais, raccolta della granella di mais, raccolta e imballatura fieno).

In taluni casi l'oggetto della prestazione può anche interessare un sottoprodotto della coltura (es. raccolta della paglia).

Dalle verifiche effettuate è emerso che non risulta corretto che la prestazione fornita dall'azienda conto terzi utilizzando carburante agevolato sia messa in capo e fatturata all'azienda acquirente. Dall'esame della normativa di settore emerge infatti che l'agevolazione è concessa per le lavorazioni eseguite sulle superfici condotte dal soggetto richiedente l'agevolazione sulla base delle forme previste (diritto reale di godimento, affitto, comodato), il quale può usufruirne direttamente nel caso esegua egli stesso le lavorazioni o indirettamente affidando a una azienda conto terzi le stesse.

Alla luce di quanto sopra esposto ai fini dell'agevolazione per il carburante agricolo non potranno essere rendicontate lavorazioni fatturate a clienti che non hanno condotto per tutto il ciclo produttivo i terreni su cui sono svolte tali operazioni; quindi non sarà possibile, ad esempio, utilizzare carburante ad accisa agevolata per effettuare la raccolta di colture oggetto di acquisto in piedi.

Ne consegue quindi che a partire dal 2025 non saranno accettate, e pertanto non potranno essere rendicontate a giustificazione del beneficio fiscale per il carburante utilizzato, fatture rese per la prestazione di lavorazioni eseguite in conto terzi riguardanti colture presenti su appezzamenti non registrati nel fascicolo aziendale del cliente (quali ad esempio lavorazioni effettuate a seguito di acquisto di piante in piedi) e emesse in carico all'azienda acquirente, anche se queste riportano i riferimenti dell'azienda presso la quale il prodotto è stato raccolto o sono presentate allegando il contratto di acquisto intercorrente tra i soggetti interessati.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni non è possibile concedere assegnazioni di carburante agevolato per lavorazioni di raccolta effettuate da azienda agricola che acquista piante in piedi o altri prodotti



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo*

*vittorio.bosserpeverelli@regione.piemonte.it
servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it*

che sono stati coltivati o prodotti da altra azienda agricola. Per quanto sopra esposto l'agevolazione sul carburante è invece concedibile al contoterzista incaricato della lavorazione presso l'azienda che ha coltivato il prodotto, a cui deve rilasciare fattura per la prestazione fornita.

Si invitano pertanto i CAA, come già condiviso nei recenti tavoli tecnici e nelle due recenti giornate formative, a farsi parte attiva nell'informare i soggetti interessati, tra cui le aziende con biodigestori, di quanto comunicato.

Il dirigente

Dott. Vittorio Bosser Peverelli

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*